

**Speciale  
Infortuni**

**Gruppo Banca Nazionale  
del Lavoro**

**Work-in' progress**

**Dispensa  
gennaio  
2021**

## **Condizioni Generali valide per tutte le coperture**

### **Rischi compresi**

La copertura assicurativa è attivabile per gli infortuni subiti in tutto il mondo dal dipendente nell'esercizio delle attività professionali nonché di ogni attività che non abbia carattere professionale (extraprofessionali), secondo quanto specificamente previsto per le categorie di inquadramento. Sono compresi i rischi sportivi e il rischio volo

### **Termini di denuncia dell'infortunio**

La denuncia di infortunio deve essere effettuata alla compagnia di assicurazione, per il tramite di Willis Italia S.p.A, entro 60 giorni dall'evento.

### **Criteri di indennizzabilità**

La compagnia di assicurazione corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto, l'influenza che l'infortunio possa avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio

come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. È a carico di chi richiede l'indennità provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

### **Termini di prescrizione**

Tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 c.c.)

### **Altre Assicurazioni**

Le presenti coperture assicurative sono indipendenti da altre assicurazioni stipulate dai singoli interessati.

### **Azione di rivalsa**

A vantaggio del dipendente è stato inoltre stabilito che la Compagnia di assicurazione rinunci all'azione di rivalsa verso eventuali responsabili dell'infortunio fermo restando che, nel caso di responsabilità dell'Azienda, le indennità dovute a norma di polizza saranno computate nella determinazione del risarcimento complessivo dovuto dall'Azienda.

## Beneficiari in caso di morte

Eredi legittimi e/o testamentari, salvo diversa designazione da effettuare utilizzando apposito modulo.

### RISCHIO VOLO

L'assicurazione vale per gli infortuni che il dipendente subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento, trasporto privato Aziendale e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati:

- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto privato Aziendale (Industrial Aid) e dal trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di aeroclub;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, per esempio, deltaplani, ultraleggeri, parapendio).

Soggetti e somme assicurate

E' assicurato in via automatica, per morte o invalidità permanente, tutto il personale secondo i capitali previsti per le singole categorie. In caso di viaggio per ragioni di servizio o in connessione al rapporto di lavoro dipendente la garanzia "rischi professionali" si intende estesa ai familiari accompagnatori dei dipendenti nonché agli accompagnatori addetti alle loro famiglie preventivamente segnalati al broker. Tale estensione di garanzia è valida limitatamente al trasferimento aereo.

Attenzione:

La copertura "volo" ai familiari e/o accompagnatori in viaggio con il dipendente per motivi di lavoro è attivabile tramite compilazione da parte del dipendente di apposito modulo (allegato 5) che dovrà essere inviato mezzo e-mail al broker inserendo in copia il proprio responsabile gerarchico. Il broker invierà e-mail di riscontro ad entrambi a conferma dell'attivazione della copertura.

Cumulo per aeromobile

Quando si verifica un evento catastrofe che coinvolga più dipendenti assicurati, la polizza di assicurazione prevede un limite massimo di risarcimento pari a:

- euro 25.822.000,00 per il caso di invalidità permanente;
- euro 25.822.000,00 per il caso di morte.



## Infortuni compresi nell'assicurazione

- conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo, le folgorazioni, grandine e tempeste di vento l'assideramento e il congelamento

- le conseguenze di ingestione, contatto o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcoolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogene


- l'asfissia non di origine morbosa

- l'annegamento

- le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o atto terroristico nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva (a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile);

- le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza nonché le infezioni comprese quelle tetaniche, malariche e carbonchiose e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti

- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza.



**Colpa grave** - infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato (a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile);

**Esposizione agli elementi** - La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle condizioni di polizza, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso Morte e di Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti

**Pratica sportiva** - gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione del paracadutismo e degli sport aerei in genere

**Eventi speciali** - gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni.

**Ernia da causa violenta con l'intesa che:**

- Se l'ernia risulti operabile, viene liquidata una indennità giornaliera per il periodo di ricovero in istituto di cura nei termini sotto riportati.

- Se l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, viene corrisposta l'indennità giornaliera nei termini sotto riportati per il periodo di ricovero in istituto di cura nonché un'indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 10% della relativa somma assicurata.

Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipula della polizza. Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle da causa violenta.

## PRINCIPALI ESCLUSIONI

Non sono assicurabili le persone affette da:

- › alcolismo,
- › tossicodipendenza,
- › AIDS,
- › Epilessia
- › da una delle seguenti infermità mentali: sindrome organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti o causati da:

- abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene, ubriachezza qualora l'infortunio sia sofferto alla guida di mezzi di locomozione a motore.
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 3 mesi; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso
- uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (ad esempio: deltaplani, parapendio, ultraleggeri, ecc.), nonché di mezzi subacquei, salvo quanto previsto dal rischio volo nelle garanzie sopraindicate
- partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- in occasione di guerra ed insurrezione
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
- operazioni chirurgiche o da trattamenti non resi necessari da infortunio
- ernie, gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini salvo quanto previste nelle garanzie comprese (ernia da causa violenta, rotture tendinee sottocutanee da sforzo e lesioni da sforzo, limitatamente a quelle muscolari)
- conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.

